COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 996 DEL 20-10-2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE VISITA MEDICO COLLEGIALE N. 00090549202610050848305 7 DEL 06/10/2026. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 54 PER INABILITÀ PERMANENTE E ASSOLUTA A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE N. 335/1995 CON DECORRENZA 01 NOVEMBRE 2026.

PREMESSO CHE:
-il dipendente, matricola n. 54, è in servizio presso questa Amministrazione dal 17 maggio 1990 con contratto a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nel nuovo sistema di classificazione professionale nell'Area degli Istruttori;
-con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 25/06/2026 al n. 9765, il medesimo dipendente ha formalmente richiesto di essere sottoposto a visita medica collegiale per il riconoscimento dell'inabilità lavorativa ai sensi della Legge n. 335/1995;
-in ragione di tanto, in data 16/07/2026 è stata inserita ed inoltrata la domanda telematica per gli accertamenti sanitari di competenza (Numero domanda: INPS.5500.16/07/2026.0713666);
-con nota prot. n. 12916 del 26/08/2026 si è provveduto a trasmettere al dipendente la formale convocazione per l'accertamento sanitario presso la Commissione di Verifica competente;
VISTO il verbale di accertamento sanitario della Commissione Medica di Verifica dell'INPS di Palermo (n. 00090549202610050848305 7) emesso in data 06/10/2026 e acquisito al protocollo del Comune di Alia in data 08/10/2026 al n. 15329/2026 riferito al dipendente di questo Ente individuato con la matricola n. 54, avente il profilo professionale inserito nell'Area degli Istruttori (ex cat. C2);
PRESO ATTO che la Commissione Medica di Verifica (CMV) ha espresso all'unanimità il seguente giudizio medico-legale definitivo:
" Il soggetto è stato giudicato INABILE ai sensi della L335/95 ART 2 COMMA 12.
A) INIDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica (ex. art. 55 octies D.Lgs 165/2001) e al proficuo lavoro.
B) Sussiste assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 dalla legge 335/95.
C) L'inidoneita' di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermita' dipendenti da causa di servizio.
D)La menomazione di cui al giudizio diagnostico e' nel complesso ascrivibile alla TAB. A 1^ Ctg. annessa al DPR 834/81 e successive integrazioni."
DATO ATTO:
-che, in conformità agli obblighi di riservatezza e alle istruzioni fornite dall'INPS, si è provveduto alla trasmissione del verbale criptato al dipendente in data 08/10/2026, così come formalizzato con nota prot. n. 15347;

-che con nota prot. n. 15675 del 14 ottobre 2026, regolarmente notificata nelle forme di legge, si provvedeva ad inoltrare comunicazione preventiva al dipendente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, manifestando l'intendimento di procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1º novembre 2026 in forza del giudizio definitivo di inabilità permanente e assoluta espresso dall'Istituto Previdenziale, provvedendo contestualmente,alla formale trasmissione del verbale di accertamento della Commissione Medica di Verifica dell'INPS di Palermo n. 00090549202610050848305 7, emesso in data 06/ 10/2026 e acquisito al protocollo dell'Ente in data 08/10/2026 al n. 15329;
-che avverso al richiamato verbale è ammesso ricorso da parte dell'interessato, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale medesimo;
-che il dipendente in data 19 ottobre 2026 con propria nota prot. n. 15891, comunicava espressamente la volontà di non proporre ricorso al verbale sopra citato;
RICHIAMATO l'art.36, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali 23 febbraio 2026 secondo cui *"…Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennità di preavviso".*
VISTO l'art.8 del DPR n.171/2011 rubricato "*Risoluzione per inidoneità permanente*" il quale stabilisce che: " *Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso*."
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 39 del CCNL 1995, come sostituito dall'art. 12 del CCNL del 9 maggio 2006, agli aventi diritto compete un'indennità di mancato preavviso pari a 4 mesi di retribuzione, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art.12, comma 1 lettera c), del CCNL del 9 maggio 2006, computando: a) la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2 lettera c), del CCNL 9 maggio 2006; b) l'assegno per il nucleo familiare ove spettante; c) il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del CCNL 9 maggio 2006; d) l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004; e) le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14 settembre 2000;
CONSIDERATO che la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa e proficuo lavoro, avviene per cause indipendenti dalla volontà delle parti, configurando il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura contrattualmente spettante, quantificata nel caso specifico in 4 (quattro) mensilità sulla base dell'anzianità di servizio;
VISTI gli elementi retributivi del dipendente in questione, di seguito elencati da prendersi a base di calcolo per la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso e di quanto complessivamente dovuto al dipendente in oggetto:

INDENNITA' MANCATO PREAVVISO

STIPENDIO TABELLARE	€. 1.928,23
INDENNITA' DI COMPARTO	€. 32,06
INDENNITA DI VACANZA	€. 19,28
DIFFERENZIALE STORICO	€ 41,14
RATEO TREDICESIMA	€ 165,72
TOTALE MENSILE	€. 2.186,43

TOTALE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO € 8.745,72

ACCERTATO che, alla data stabilita per la cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente matricola n. 54 risulta avere un saldodi ferie maturate e non fruite pari a complessivi **37 (trentasette) giorni**;
· 10 giorni anno 2025: € 2.020,71 / 26 × 10 = € 777,20
· 27 giorni anno 2026: € 2.020,71 / 26 × 27 = € 2.098,43
· Totale indennità ferie non godute **€ 2.875,63**
RICHIAMATA la giurisprudenza consolidata e i pareri ARAN secondo cui il divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego non trova applicazione quando la cessazione del rapporto sia dovuta a cause oggettive e imprevedibili, quali l'inabilità permanente e assoluta, che abbiano reso materialmente impossibile la fruizione delle stesse prima della fine del rapporto;
VISTI:
• l'art. 7 della L n. 379/1955 secondo cui «consegue il diritto alla pensione diretta all'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in poi, sia cessato o cessi dal servizio a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica

collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione»;
• l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 secondo cui «per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (...) cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. (...) ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222»;
VERIFICATO CHE:
• i dipendenti possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute disposto su richiesta del dipendente o del datore di lavoro allorquando venga riscontrata l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale Commissione Medica di Verifica;
• al dipendente che cessa dal servizio nei termini di cui al punto precedente, per ragioni non ascrivibili a causa di servizio, indipendentemente dall'età anagrafica, spetta il diritto al trattamento di pensione se ha maturato almeno anni 15 di servizio utile;
CONSIDERATO che il dipendente ad oggi ha maturato un'anzianità di servizio di oltre 36 anni;
VISTO:
- l'art. 7 della legge n. 379/1955;
-l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
-l'art. 2 della legge 12 giugno 1984,n. 222;
-il D.P.R. n. 171/2011;
- la circolare INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997 recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti in forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria secondo cui «*Ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'amministrazione di appartenenza deve provvedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilità, alla sedeprovinciale Inpdap che liquiderà la pensione con procedura di urgenza e priorità assoluta. L'ente datore di lavoro non è, pertanto, autorizzato a determinare il trattamento provvisorio di pensione per inabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95 (…). Il trattamento decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro*»;
- l'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000;
- la circolare INPS n. 54/2016;
PRESO ATTO che la decorrenza dell'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è fissata con effetto dal **01 novembre 2026**;
EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto del presente atto;
RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con cui sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;
- la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con cui sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il "Servizio affari legali e contenzioso" e successiva determinazione sindacale n. 513 del 20 giugno 2025 di conferma;
- la determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n. 444 del 12 luglio 2022 con cui è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;
VISTI:
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022 sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 23 febbraio 2026 sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 55-octies e l'art. 2 (sulla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego);
- l'art.35 D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (Testo unico pubblico impiego), qui da intendere integralmente

riportato;
- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";
- la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge n. 142/1990, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 29 agosto 2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
- lo Statuto comunale vigente;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale deldispositivo;
2-di prendere atto dell'esito del verbale di accertamento sanitario della Commissione Medica di Verifica dell'INPS di Palermo n. 00090549202610050848305 7, emesso in data 06/10/2026 e acquisito al protocollo del Comune di Alia in data 08/10/2026 al n. 15329/2026;
3-di risolvere, di conseguenza, per le motivazioni espresse in premessa, il rapporto di lavoro in essere tra il Comune di Alia e il dipendente matricola n. 54, inquadrato nell'Area degli Istruttori (ex cat. C2), ai sensi dell'art.36, comma 6 del CCNL 23 febbraio 2026 e dell'art. 55 octies del D.lgs. 165/2001, con le procedure di cui all'art.8 del D.P.R. 171/2011;
4-di collocare a riposo per inabilità fisica assoluta e permanente a proficuo lavoro, secondo quanto riportato nell'estratto del verbale di visita medica collegiale, il dipendente avente matricola 54, inquadrato nell'Area ISTRUTTORI, con diritto a pensione con decorrenza dal 1 novembre 2026 poiché in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti dalla normativa vigente;
5-di stabilire la decorrenza giuridica ed economica della risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal **01 novembre 2026**;
6-di riconoscere in favore del dipendente matricola n. 54 il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso pari a 4 (quattro) mensilità, quantificata nell'importo lordo di € 8.745,72, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dal vigente CCNL FunzioniLocali;
7-di autorizzare la monetizzazione e il conseguente pagamento di n. 37 (trentasette) giorni di ferie maturate e non godute alla data del 31 ottobre 2026, quantificate nell'importo lordo di € 2.875,63, atteso che la mancata fruizione è dipesa da causa oggettiva di forza maggiore legata allo stato di salute del dipendente;
8-di impegnare la spesa complessiva di € 15.709,73 derivante dal presente provvedimento, imputandola sui competenti capitoli del Bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, in relazione alla esigibilità della spesa, come di seguito dettagliato:
- € 11.621,35 al cap. 272.1 (*"Competenze personale"*), relativo alla somma delle competenze lorde per preavviso e ferie non godute;
- € 3.100,57 al cap. 272.5 (*"Oneri riflessi"*), per contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente;
- € 987,81 al cap. 302.0 (*"IRAP"*), corrispondente all'aliquota dell'8,5%;

9-di demandare al Servizio Personale e al Servizio Finanziario tutti gli adempimenti successivi e conseguenti alla presente determinazione, con particolare riferimento a:
- comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro (Modello Unificato Lav);
- liquidazione materiale delle competenze spettanti;
- trasmissione della documentazione all'INPS per la gestione della pratica pensionistica di inabilità;

10-di notificare copia del presente provvedimento al dipendente interessato nei modi di legge.
11-di dare atto:
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/ 2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
-che, in applicazione alla sezione PIAO del piano triennale 2026/2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di
Giunta municipale n. 10/2026, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto del presente provvedimento;
-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella

dipendente Filippa Ornella Scaccia, area degli istruttori;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente", sezione "provvedimenti", sottosezione "provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dellalegge 7 agosto, n.241 e successive modifiche,avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Filippa Ornella SCACCIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Incaricata di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:

- esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del decreto legislativo n.267/2000;

- attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:

Capitolo	CIG / CUP	Importo	Impegno
272.1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		11.621,35	2026.983.1.
272.5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		3.100,57	2026.984.1.
302.0 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI IRAP U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		987,81	2026.985.1.

In relazione al Disposto di cui all'art. 179, comma 3 del TUEL, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi capitoli.

Capitolo	CIG / CUP	Importo	Accertamento

Dalla Residenza Municipale, 20-10-2026

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.